



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u2919/03 del 23/05/2003

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario: il nuovo processo societario. Il processo di cognizione.

Premessa

Accanto alla riforma delle norme sostanziali del codice civile applicabili alle società di capitali, la riforma del diritto societario approvata lo scorso gennaio ha apportato numerose innovazioni anche sul fronte processuale, introducendo un **rito specifico per le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria**.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 12 della legge delega (l. n. 366/2001, il D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2003, n. 8/L ha disciplinato, a completamento della riforma sostanziale del diritto societario operata con il D. Lgs. n. 6/2003, un rito *ad hoc* sia con riguardo al processo di cognizione, che con riferimento ai procedimenti speciali.

I principi generali che caratterizzano il nuovo processo societario introducono novità significative alla dinamica processuale definita nel codice di rito del 1940, in prevalenza ispirate da esigenze di concentrazione e riduzione dei termini processuali.

È opportuno sottolineare che queste scelte, per alcuni versi rivoluzionarie, non derivano esclusivamente da precipue esigenze delle controversie in materia societaria, ma volutamente anticipano i principi ed i criteri direttivi della prossima riforma del codice di procedura civile, secondo lo schema elaborato dalla Commissione presieduta dal Prof. Romano Vaccarella.

Il nuovo processo societario va così ad aggiungersi, nella sua specialità, al rito ordinario innanzi al tribunale (artt. 163 ss. c.p.c.), a quello innanzi al giudice di pace (artt. 311 c.p.c.), a quello del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), a quello delle locazioni (artt. 447 *bis* c.p.c.) e a quello per l'opposizione alle sanzioni amministrative (art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689).

La riforma ha inoltre innovato sostanzialmente anche la disciplina delle procedure di conciliazione ed arbitrato.

Nella presente Circolare verranno esaminati, anche mediante il supporto di tabelle esplicative, i tratti essenziali della nuova disciplina del **processo di cognizione**.

Ai **riti speciali** sarà dedicata una specifica circolare di prossima pubblicazione. Anche le novità relative alle **procedure di conciliazione ed arbitrato** saranno oggetto di un'apposita circolare.

IL PROCESSO DI COGNIZIONE

Il processo di cognizione, definito dal Titolo II del decreto in esame, si presenta con una dinamica molto diversa rispetto a quella tradizionalmente delineata dal processo ordinario.

La logica del nuovo procedimento è caratterizzata da un modello flessibile, improntato all'effettiva responsabilizzazione delle parti, chiamate sin dall'origine alla maggior completezza possibile degli scritti difensivi. Il procedimento infatti non si svolge interamente davanti al giudice, ma è scandito da uno scambio di memorie tra le parti, che termina con l'effettiva devoluzione della controversia al giudice, solo quando una delle parti sarà convinta della maturità della causa.

1. Ambito di applicazione, giurisdizione, competenza

Come si apprende dalla Relazione alla Legge delega, la disciplina delle controversie societarie acquista una specifica autonomia processuale, solo residualmente integrabile dalle disposizioni generali del codice di procedura civile (art. 1, co. 4).

Nell'individuazione delle controversie, l'art. 1 comprende:



Unione mese

Notiziario mensile

- nella lett. a) le controversie relative ai rapporti societari, concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle mutue e assicuratrici e delle società cooperative;
- nella lett. b) le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali;
- nella lett. c) le controversie concernenti i patti parasociali;
- nella lett. d) le controversie relative ai rapporti di intermediazione mobiliare (comprensivi anche di servizi e contratti di investimento);
- nella lett. e) le controversie tra banche e associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio, comprensive delle materie ricomprese nel TU bancario (limitatamente alle liti tra banche, tra banche e associazioni di consumatori o camere di commercio);
- nella lett. f) le controversie relative al credito per le opere pubbliche.

Coerentemente con quanto previsto dalla legge delega, sono mantenuti gli attuali riparti di competenza giurisdizionale, come pure i criteri di competenza per materia e per territorio. È stata infatti respinta già a livello di legge di delega una precedente proposta, volta ad istituire un numero limitato di sezioni specializzate per le controversie in materia societaria. Tale possibilità è stata invece accolta dalla l. n. 273/2002 recante *"Interventi in tema di proprietà industriale"* che prevede, all'art. 16, l'istituzione di sezioni presso un numero ridotto di Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

L'art. 1, co. 2, dispone che *"spettano esclusivamente alla corte d'appello le controversie di cui agli artt. 145 d. lgs. 1 settembre 1993 e 195 d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58"*. In particolare, la seconda norma ripristina la giurisdizione ordinaria e la competenza della Corte d'appello – territorialmente competente – in caso di procedimento di opposizione di cui all'art. 195, co. 4, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e chiaramente la competenza della Corte d'Appello di Roma, in caso di controversie di cui all'art. 145 del Testo Unico Bancario.

Quanto alla composizione dell'organo giudicante, la regola generale stabilita dalla riforma è per la riserva di collegialità. Infatti, l'art. 1, co. 3, prevede che il Tribunale giudica in composizione collegiale, salvo che nelle controversie in materia bancaria, di cui al co. 1, lett. e), sempreché le relative azioni non siano promosse da associazioni di consumatori e dalle Camere di commercio, disponendo, anche in questi casi, riserva di collegialità.

2. L'atto introduttivo

Come premesso, l'introduzione del processo introduce rilevanti novità rispetto al modello del rito ordinario.

La domanda mantiene la forma della citazione e alla sua notificazione restano collegati gli effetti processuali e sostanziali, quali la litispendenza, la prevenzione, l'interruzione e la sospensione della prescrizione e della decadenza. Resta dunque la *vocatio in jus* del convenuto, ma non incombe più sull'attore l'onere di fissare la data dell'udienza.

Infatti, rispetto al modello originario dell'atto di citazione, è esclusa l'indicazione dei requisiti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. (l'indicazione dell'udienza, i termini di comparizione e l'avvertimento). Restano invece necessari, ai fini di validità dell'atto, l'indicazione del Tribunale, delle parti, la determinazione dell'oggetto e l'esposizione dei fatti richiesti dagli articoli 164, co. 1 e 3, c.p.c., l'indicazione dei mezzi di prova specifici, nonché il nome e cognome del procuratore, con l'indicazione della procura.

A tali requisiti, la nuova disciplina aggiunge l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica del difensore dell'attore, nonché *"la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta"*.

È tuttavia da escludere che tali ultimi requisiti siano previsti a pena di invalidità dell'atto, dovendosi ritenere che, in mancanza dell'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica, le comparse possono essere notificate nelle forme ordinarie, e appaiono inoltre possibili le comunicazioni ai sensi dell'art. 17, co. 1° lett. c), cioè mediante *"scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio"*.

In caso di mancata elezione di domicilio, oltre che di omessa indicazione del numero di fax, gli atti vanno indirizzati alla cancelleria del tribunale, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.



Unione mese

Notiziario mensile

Infine, in sostituzione delle previsioni di cui al numero 7 dell'art. 163 c.p.c., la norma prevede la fissazione di un termine al convenuto, non inferiore a 60 giorni per la notifica della comparsa di risposta al difensore dell'attore.

3. La costituzione dell'attore

Coerentemente con la disciplina prevista nel rito ordinario, l'attore deve costituirsi, tramite iscrizione e deposito dei documenti in cancelleria, nel termine di 10 giorni – ovvero cinque in caso di abbreviazione di termini - successivi alla notificazione. In caso di pluralità di convenuti, la costituzione può invece avvenire nei dieci giorni successivi all'ultima notificazione (art. 3).

4. Costituzione del convenuto, comparsa di risposta, repliche

Significative differenze caratterizzano anche la disciplina relativa alla costituzione del convenuto, rispetto a quella prevista nel rito ordinario.

In linea con la disciplina tradizionale, il convenuto può prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda di controparte, sollevare eccezioni, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, formulare le conclusioni.

Il convenuto deve inoltre fissare all'attore un termine non inferiore a 30 giorni, ma non superiore a 60 giorni, in caso di pluralità di convenuti, che decorre dalla notificazione della stessa comparsa di risposta per eventuale replica (art. 4, co. 2). Sempre al convenuto è rimesso l'onere di indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica, per consentire all'attore di svolgere la sua attività di difesa.

L'elenco delle indicazioni riservate al convenuto nella comparsa di risposta non è previsto a pena di nullità, né se ne è comminata decadenza. La nuova domanda, le eccezioni, la difesa, le richieste istruttorie possono essere proposte anche in prosieguo di giudizio.

È chiaro però che un convenuto intempestivo nella articolazione dei suoi strumenti di difesa si espone al rischio che l'attore presenti immediata istanza di fissazione di udienza, facendo scattare le preclusioni di cui all'art. 10, co. 2.

La logica di questo nuovo rito si fonda su di un modello processuale che stimoli alla maggior completezza degli atti difensivi, ben potendo ciascuna parte rinunciare, in qualsiasi momento, alla estensione del *thema decidendum* chiedendo, con la istanza di fissazione di udienza, che la causa venga definita.

I termini per la costituzione sono definiti nell'art. 5, a norma del quale la costituzione avviene a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Il termine per una tempestiva costituzione è di 10 giorni, che decorre dalla scadenza dei 60 giorni fissati dall'attore, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. c), per la notifica della comparsa di risposta ovvero, in caso di pluralità di convenuti, nel termine di 60 giorni dalla costituzione dell'attore.

Se invece il convenuto non intende depositare documenti, proporre domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi, notificata la propria comparsa di risposta all'attore, è libero di costituirsi entro 10 giorni dalla notifica dell'istanza di fissazione di udienza, a cui abbia provveduto altra parte (art. 5, co. 2).

Entro il termine, precedentemente fissato dal convenuto, l'attore può, a sua volta, replicare con memoria, notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.

5. Gli ulteriori scritti difensivi

Qualora l'attore non intenda presentare istanza di fissazione di udienza, deve notificare e quindi depositare in cancelleria, entro il termine di 30 giorni fissatogli dal convenuto, una memoria di replica.

L'art. 6 riproduce in parte le previsioni di cui all'art. 183, co. 4 e 5, potendo l'attore:

- a) precisare o modificare la domanda e le conclusioni già proposte;
- b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
- c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
- d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

Contestualmente l'attore fissa al convenuto un termine, non inferiore a 20 giorni - ovvero non inferiore a 30 se ha proposto nuove domande - per consentirgli di depositare ulteriore memoria difensiva.



Unione mese

Notiziario mensile

Da questo momento, l'*iter* processuale che conduce alla udienza di discussione dinanzi al giudice è caratterizzato da uno scambio di memorie *inter partes*, almeno fino quando una della due, entrambe o eventualmente un terzo chiamato, non ritiene la causa matura per la decisione.

Ciascuna parte è libera di replicare all'altra entro termini che passano da 20, 15, 8 giorni dalla ricezione dell'atto dell'altra. Dopo la replica dell'attore, infatti, il convenuto nel termine fissatogli dall'attore (art. 6, co. 3) può notificare a questi un'ulteriore replica a norma dell'art. 6, co. 2. È così concesso al convenuto di notificare all'attore un'ulteriore memoria di replica e di fissare a quest'ultimo altro termine, non inferiore a 16 giorni, per l'eventuale controreplica (art. 7, co. 1).

Speculare potere è riservato all'attore il quale, sempreché non ritenga la causa matura per la decisione, può notificare al convenuto ulteriore replica, con gli stessi poteri concessi dall'art. 6, co. 2, e fissare al primo un altro termine di 16 giorni, per l'eventuale controreplica.

È inoltre consentito all'attore di notificare un'ulteriore memoria alle altre parti *"nel termine perentorio di otto giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto"*. Stesso potere spetta alle altre parti, nei successivi otto giorni (art. 7 co. 3).

Alle medesime condizioni, il comma 3 dell'art. 7 ammette lo scambio di altre memorie tra le parti, finché non decorre il *termine massimo* di 80 giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al co. 2 (cioè, la memoria del convenuto).

6. Il regime residuale delle preclusioni

L'art. 6 consente all'attore che non intenda presentare istanza di fissazione di udienza di notificare al convenuto una memoria istruttoria che ripropone le stesse previsioni di cui all'art. 183, co. 4, c.p.c.

Analoga facoltà è riservata dal successivo art. 7, co. 1, al convenuto.

È così riconosciuta, in prosieguo di giudizio, ad entrambe le parti la possibilità di proporre domande nuove, precisare o modificare le domande già proposte ovvero proporre nuove istanze istruttorie, almeno fino a quando, una delle parti non presenti istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 8, co. 2.

A ben vedere però, non sembra che il legislatore abbandoni completamente il regime delle preclusioni per tutta la fase caratterizzata dallo scambio di comparse *inter partes*, ma sembra piuttosto averlo diversamente articolato.

Infatti, nell'art. 13, co. 5, il legislatore ha previsto *"l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale"*.

Queste le considerazioni che derivano dalla lettura congiunta dei citati articoli, in merito al regime preclusionale conservato dal legislatore.

1. Esso opera limitatamente per la precisazione e per la modificazione delle domande già proposte, per la chiamata in causa di terzi, per il deposito di nuovi documenti o per la proposizione di nuove richieste istruttorie (c.d. *emendatio libelli*), mentre non è preclusa la proposizione di domande nuove (c.d. *mutatio libelli*).

2. L'ultima occasione per la deduzione di fatti estintivi, modificativi, impeditivi ovvero per la formulazione di richieste istruttorie e per il deposito di nuovi documenti, è:

- per l'attore: la memoria di replica che segue la proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto (cfr. art. 6)
- per il convenuto: la *"seconda memoria difensiva"* di cui all'art. 7.

3. La declaratoria di inammissibilità è subordinata all'eccezione di parte e non anche al rilievo di ufficio del giudice.

7. Istanza di fissazione dell'udienza

La dinamica processuale introdotta con la riforma fa sì che la richiesta di fissazione dell'udienza spetti alla parte che per prima ritenga di poter affrontare la trattazione della causa.

L'istanza di fissazione di udienza è uno strumento particolarmente importante, in quanto segna il definitivo passaggio alla fase davanti al giudice.



Unione mese

Notiziario mensile

La devoluzione della controversia è totale, per cui è necessario che siano integralmente precisate le conclusioni di rito e di merito, affinché il giudice - previo contraddittorio tra le parti - possa decidere la causa, sempreché la ritenga matura.

L'istanza deve inoltre contenere la formulazione delle domande già proposte e, come tali, insuscettibili di ulteriori modificazioni, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie (art. 9, co. 1).

La scelta di arrivare alla trattazione della causa merita una ponderata valutazione in quanto, come espressamente stabilito dall'art. 10, co. 2, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, ciascuna parte decade *"dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte ovvero di formulare istanze istruttorie o depositare nuovi documenti"*.

La decadenza può essere però dichiarata solo su eccezione della parte interessata, al fine di riservare a quest'ultima il potere di ottenere egualmente la pronuncia nel merito.

La presentazione della istanza è riconosciuta a tutte le parti ritualmente costitutesi. Due sono le alternative ipotizzate dal legislatore circa il deposito dell'istanza di fissazione di udienza, potendo esso avvenire:

- a) ad opera della parte che reputi la causa sufficientemente trattata secondo il proprio interesse e ormai definito il dialogo con la controparte;
- b) dalle parti congiuntamente.

Nella prima ipotesi, ciascuna parte, ritualmente costituita, dispone di un termine per il deposito e la notifica della istanza.

Nelle **tabelle** che seguono sono schematizzati i **tempi riservati a ciascuna parte per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza**.

Tempi riservati a ciascuna parte per la notifica dell'istanza di fissazione di udienza

Attore

Art. 8, co. 1, lett. a)	Nel termine di 15 giorni della notifica della comparsa di risposta del convenuto, qualora non intenda replicarvi ovvero dallo scadere del termine di costituzione del convenuto.
Art. 8, co.1, lett. b)	In caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, entro 15 giorni dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso.
Art. 8, co. 1, lett. c)	Entro 15 giorni dalla notifica dello scritto difensivo al quale non intende replicare.
Art. 7, co. 3	Dalla scadenza del termine di 80 giorni per le ulteriori repliche.

Convenuto

Art. 8, co. 2, lett. c)	Nel termine di 15 giorni dalla data di costituzione in giudizio.
Art. 8, co. 2, lett. a)	Entro 15 giorni dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore alla sua domanda riconvenzionale, ovvero dalla scadenza del relativo termine.
Art. 8, co. 2, lett. b)	Entro 15 giorni dalla notifica della comparsa del terzo chiamato, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso.
Art. 8, co. 2, lett. c)	Sempre nel termine di 15 giorni dalla notifica dello scritto difensivo delle altre parti, al quale non intende replicare.
Art. 7, co. 3	Dalla scadenza del termine di 80 giorni per le ulteriori repliche.



Unione mese

Notiziario mensile

Terzo chiamato

Art. 8 co. 3, lett. a)	Entro 15 giorni dalla memoria di replica dell'attore o del convenuto, ovvero dalla scadenza del relativo termine, se ha proposto domanda riconvenzionale.
Art. 8, co. 3, lett. b)	Entro 15 giorni dalla propria costituzione in giudizio ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
Art.7, co. 3	Dalla scadenza del termine di 80 giorni per le ulteriori repliche.

Si è detto che la mancata notifica dell'istanza di fissazione nei termini sopra citati determina l'**estinzione** del processo (art. 8, co. 4). L'effetto estintivo è stato però diversamente regolato dal legislatore che ha volutamente distinto:

a) l'ipotesi in cui, nonostante la mancata notifica, l'udienza si svolga ugualmente, alla presenza di una sola parte. In tal caso, l'eccezione di estinzione è riservata alla parte, che deve eccepirarla, a pena di decadenza, nella stessa udienza;

b) l'ipotesi di mancato svolgimento dell'udienza, riservando l'eccezione di estinzione al rilievo d'ufficio del giudice (v. art. 8, co. 4, seconda parte).

In caso invece di tardiva presentazione dell'istanza, questa è soggetta a declaratoria di inammissibilità, con **decreto presidenziale** non impugnabile, su richiesta della parte interessata, depositata in cancelleria nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della istanza.

8. Istanza congiunta di fissazione di udienza

Si è detto che la decisione di trattazione della causa dinanzi al giudice possa essere raggiunta congiuntamente dalle parti, o perché esse concordano sulla definitività delle allegazioni di fatto e di diritto e dell'articolazione delle richieste istruttorie, ovvero perché entrambe intendono ottenere la decisioni di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione dei terzi al processo o all'ammissibilità delle prove.

In ogni caso, le parti devono sempre precisare integralmente le proprie conclusioni.

L'istanza congiunta impone al giudice di decidere immediatamente sulla attendibilità delle eccezioni sollevate, potendo a questo punto:

1. pronunciare **sentenza** e chiudere il processo;
2. rigettare l'eccezione, pronunciando con **ordinanza**, al fine di impedirne la impugnabilità immediata.

In questo secondo caso, al fine di consentire la prosecuzione del processo, l'attore deve notificare alle altre parti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, memoria di replica o di contreplica, tornando così al momento dello scambio di memorie interrotto dalla presentazione della istanza.

Si torna dunque alla fase di scambio di memorie e repliche tra le parti, in attesa che una di esse (o entrambe) ritenga la causa matura per la decisione.

9. La designazione del giudice e il decreto di fissazione di udienza.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di fissazione di udienza sia depositata da una sola delle parti, l'art. 10, co. 1 riserva alle altre un termine di 10 giorni per depositare *"una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione"*.

Decorso tale ulteriore termine, il cancelliere dispone di 3 giorni per presentare il fascicolo al presidente del Tribunale, il quale nei 2 giorni successivi dovrebbe designare il relatore.

Entro 50 giorni dalla designazione presidenziale (termine questo prorogabile ai sensi dell'art. 154 c.p.c.), il giudice deve sottoscrivere e depositare in cancelleria il decreto di fissazione di udienza.



Unione mese

Notiziario mensile

Con la sottoscrizione di tale decreto, il relatore designato non solo fissa l'udienza collegiale ed il termine per il deposito di memorie conclusionali, ma è tenuto ad indicare le questioni di rito e di merito rilevabili d'ufficio, ad ammettere i mezzi di prova ed eventualmente a deferire giuramento suppletorio (art. 12, co. 3).

Il decreto di fissazione di udienza rappresenta una delle novità più significative del nuovo modello processuale. Il ruolo del giudice, al quale sono riservati una serie di poteri per la piena gestione della causa, risulta fortemente potenziato, sebbene si impone un effettivo impegno di studio della controversia, entro il prescritto termine di 50 giorni, ai fini della sua concreta gestione.

Restano chiaramente impregiudicati i **poteri del giudice** (schematizzati nella **tabella** che segue) relativi alla gestione di eventi accidentali o anomali che possono verificarsi nel corso del procedimento.

Poteri del giudice

art. 12, co. 6	Irregolare costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.	Assegnazione di termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60, per i necessari adempimenti e fissazione dell'udienza di discussione nei successivi giorni 30.
art. 12, co. 7	Nullità della notificazione al convenuto, e questi non si sia costituito.	Fissazione di termine, non superiore a 60 giorni, per la rinnovazione della notificazione.
art. 12, co. 8	Integrazione del contraddittorio, ex artt. 102 e 107 c.p.c.	Fissazione di termine, non inferiore a 30 giorni, per notificazione ai litisconsorti e ai terzi, di tutti gli scritti difensivi già scambiati, concedendo ad essi termine non inferiore a 40 giorni e non superiore a 60, per costituirsi mediante memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriore termine di giorni 30, per eventuale replica.
art. 13, co. 5	Tardiva costituzione delle parti.	Remissione in termini della parte che abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
art. 12, co. 4	Interruzione del procedimento.	Dichiarazione, con ordinanza non impugnabile, se l'evento interruttivo avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato notificato nel termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento, alle altre parti. Se l'interruzione opera di diritto, è dichiarata con dal momento del verificarsi dell'evento.
art. 12, co. 5	Estinzione del procedimento.	Dichiarazione con ordinanza reclamabile, previa convocazione delle parti costituite, entro 10 giorni dalla comunicazione.



Unione mese

Notiziario mensile

10. L'udienza collegiale

La disciplina dell'udienza collegiale è interamente regolata dall'art. 16. Si è detto che, salvo le controversie tra banche, di cui alla lett. e), tutte le altre decisioni sono di competenza collegiale.

La sua trattazione è di fatto anticipata dal contenuto del decreto, nel quale, si è visto, il giudice è tenuto ad indicare le questioni fondamentali sulle quali si impernerà l'udienza e, ancor prima, dallo scambio delle comparse tra le parti.

Dopo un eventuale, ma articolato, tentativo di conciliazione la norma prevede che si proceda alla discussione dalle questioni poste dal decreto, con la possibile assunzione dei mezzi di prova, delegabile al giudice istruttore.

La pronuncia è resa con sentenza, in calce al verbale, secondo le modalità di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

Solo in caso di particolare complessità della controversia è data lettura in udienza di un'ordinanza, con rinvio del deposito della sentenza entro 30 giorni.

11. Il procedimento contumaciale

Altra significativa innovazione del processo societario è la disciplina del procedimento contumaciale.

Il legislatore regola espressamente l'ipotesi di contumacia dell'attore (art. 13, co. 1) e del convenuto (art. 13, co. 2). Una particolare attenzione, data la portata innovativa che riveste, va tuttavia riservata a quest'ultima disposizione.

Va preliminarmente chiarito che è contumace il convenuto che non abbia notificato comparsa di risposta:

- nel termine di 60 giorni dalla notificazione della citazione, a norma dell'art. 2, co.1, lett. c);
- nel termine più lungo previsto, in caso di pluralità di convenuti, nel successivo art.3, co. 2.

La vera innovazione consiste però negli effetti legati alla mancata costituzione del convenuto. L'art. 13, co. 2 introduce infatti nel nostro ordinamento, il principio della c.d. "*facta confessio*", per cui, se il convenuto non si costituisce nei termini sopra citati e resta contumace, l'attore è esonerato dal provare i fatti costitutivi del proprio diritto, che si considerano non contestati e dunque ammessi.

La norma esige che il giudice debba però valutare la "*concludenza*" della domanda, ovvero se i fatti costitutivi allegati siano riconducibili alla fattispecie legale che giustifichi l'accoglimento della domanda.

Resta ferma la possibilità di deferire giuramento suppletorio.

Di fronte alla contumacia del convenuto, il giudice pronuncia dunque immediata sentenza di accoglimento della domanda. Naturalmente, la contumacia deve essere volontaria, tanto che la nuova disciplina impone uno stretto controllo sulla regolarità del contraddittorio, sotto tutti i profili. Ciò a dire che l'inerzia della controparte può giustificare la c.d. *factio confessio* solo ove il comportamento inerte sia il frutto di una libera scelta della parte.

La contumacia dell'attore è invece regolata dall'art. 13, co. 1, secondo cui, se l'attore non si costituisce nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione (art. 3, co. 1) il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'art. 5, co. 1, può eccepire, nella comparsa di risposta, l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza, altrimenti procede a norma dell'art. 4.

A ben vedere, le possibilità offerte al convenuto sono più di due:

- a) può non costituirsi e attendere il decorso del termine per l'estinzione del processo;
- b) può costituirsi tempestivamente ed eccepire l'estinzione e, a tale esclusivo fine, presentare l'istanza di fissazione dell'udienza;
- c) nel caso in cui proponga domande riconvenzionali, deve invece notificare comparsa di risposta all'attore ai sensi dell'art. 292, co. 2, c.p.c. e attendere, ai sensi dell'art. 8, co. 2, la eventuale memoria di replica, per poter poi presentare istanza di fissazione dell'udienza;
- d) può presentare istanza di fissazione di udienza, dopo aver depositato e non anche notificato, la comparsa di risposta.

Infine, per ragioni di completezza, è opportuno sottolineare che nel testo di legge è previsto anche l'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti, stabilendo l'art. 8, co. 4 che il processo si estingue se nessuna parte notifica l'istanza di fissazione di udienza "*nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, co. 3*".

12. Gli interventi

L'art. 14 regola gli interventi volontari (principale e adesivo autonomo). Il successivo art. 15 prevede invece l'intervento adesivo dipendente.



Unione mese

Notiziario mensile

Tutti gli interventi sono temporalmente limitati, i primi *"non oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta"*, il secondo *"fino al deposito dell'istanza di fissazione di udienza"*, sempreché l'interveniente non deduca il dolo o la collusione delle altre parti in suo danno, potendo in tal caso essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 13, co. 5.

Particolarmente importante appare la previsione di cui al comma 2° dell'art. 15 che consente al terzo intervenuto l'impugnazione della sentenza.

13. Notificazioni e comunicazioni

Particolarmente innovativa infine l'introduzione di nuovi mezzi di comunicazione, quali la posta elettronica e del fax per notificazioni e comunicazioni in corso di giudizio.

Si è visto infatti che l'atto di citazione deve contenere *"l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica, presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento"*. La stessa indicazione è prevista per la comparsa di risposta, nella quale il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica, presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni o le notificazioni nel corso del procedimento.

L'art. 17 (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) prescrive, al co. 1, che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile, anche con:

- trasmissione dell'atto a mezzo fax;
- trasmissione dell'atto per posta elettronica;
- scambio diretto tra difensori, attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

Le trasmissioni degli atti deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi (l. 7 giugno 1993, n. 183).

Restano obbligatoriamente fatte salve le tradizionali forme della notificazione, per l'atto introduttivo, per le eventuali notificazioni al contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e per la notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.

14. Estinzione del processo

Sia pur brevemente, è opportuna una ricostruzione sistematica delle ipotesi che possono determinare l'estinzione del processo, frammentate all'interno della disciplina.

Il processo si estingue se:

- né l'attore, né il convenuto si sono costituiti tempestivamente, né hanno presentato istanza di fissazione di udienza entro i termini indicati nell'art. 8, co., 4, ovvero ai sensi degli artt. 171, co. 1, e 307, co. 1 e 2, e 290 c.p.c.;
- l'attore non si costituisce nei termini e il convenuto, costituitosi tempestivamente, eccepisce l'estinzione ai sensi degli artt. 13, co. 1, e 290 c.p.c.;
- nessuna parte, pur tempestivamente costituita, presenta istanza di fissazione di udienza (art. 16, co. 1);
- nei casi di irrituale o tardiva presentazione dell'istanza di fissazione di udienza (art. 8, co. 5);
- l'attore non rinnova la citazione nulla;
- l'attore non rinnova la notifica dell'atto di citazione;
- nessuna delle parti prosegue o riassume il giudizio nei termini perentori.

Fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'estinzione del giudizio è dichiarata su tempestiva eccezione di parte, in tutti gli altri casi, l'estinzione è pronunciata con ordinanza reclamabile, ai sensi dell'art. 308 c.p.c., nel termine di 10 giorni dalla comunicazione.

15. L'appello

Nessuna particolare innovazione è stata introdotta rispetto alla disciplina codicistica in materia d'appello. Il legislatore della riforma, infatti, richiama espressamente, *"(..) in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile"*.



Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo

Unione mese

Notiziario mensile

L'atto introduttivo resta dunque la citazione, sebbene l'art. 20 precisa che in essa debbano essere contenute, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

La mancata costituzione nei termini dell'appellante provoca declaratoria di improcedibilità *"su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente costituito"*.

Quanto ai soggetti legittimati ad intervenire in grado d'appello, il successivo art. 21 estende l'intervento ai litisconsorti pretermessi e dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcune delle parti.

Per informazioni: Servizio Fiscale – 035.275.223/221/289/222/216